SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO CISTERNA DELLA DRAGONARA SITO IN PONZA VIA DRAGONARA SNC, ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO ISOLA DI PONZA

Premesso

- Che il COMUNE DI PONZA è proprietario del seguente bene immobile: "Cisterna Romana della Dragonara"
- Che l'ASSOCIAZIONE PRO LOCO ISOLA DI PONZA, con sede in Ponza, si è resa disponibile alla gestione del suddetto bene di proprietà comunale;
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale facilitare la fruizione di questo sito archeologico da parte del pubblico con la fattiva collaborazione di associazioni culturali/archeologiche che abbiano per statuto finalità di promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico-monumentale dell'Isola di Ponza.

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di gennaio in Ponza (LT) e nella residenza municipale in Piazza C. Pisacane

TRA

Il **COMUNE DI PONZA** (CF - 81004890596), rappresentato da il vice sindaco Giosuè Coppa nato a Ponza il 07.11.1928 e residente in Ponza - Via Dragonara snc , il quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 175 del 04.12.2014 ;

E

l' **ASSOCIAZIONE PRO LOCO ISOLA DI PONZA** con sede in Ponza, costituita in data così come si evince dallo Statuto registrato all'Ufficio del Registro di Formia (LT) al n. 94 in data 12 gennaio 2009, rappresentata dal Presidente Sig. Emilio Aprea, nato il 31.01.1983 a Terracina e residente in Ponza Via C.so Carlo Pisacane, 84 (Cod. Fisc. PRAMLE83A31L120D)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1- Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

art. 2 – Oggetto

1. Il Comune di Ponza, come sopra rappresentato, affida all'ASSOCIAZIONE PRO LOCO ISOLA DI PONZA con sede in Ponza, di seguito denominata solamente associazione, la gestione di tutte le attività del seguente bene immobile:
   "Cisterna Romana della Dragonara" sita in Via Dragonara snc
2. Tale affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi relativi alla fruizione del sito archeologico come sopra individuato in particolare l'apertura e la chiusura, lo svolgimento di attività di visite guidate, l'emissione dei biglietti e la riscossione degli stessi, la custodia e pulizia dei locali, nell'ambito della destinazione d'uso prevista.

art. 3 – obblighi e facoltà del concessionario

1. L'associazione affidataria garantisce il libero accesso ed uso sociale del bene a tutti i cittadini, sia singoli che associati in tutte le forme previste dall'ordinamento giuridico, senza alcuna discriminazione in ossequio alla pari dignità sociale di tutti i cittadini.

2. L'uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente al Comune ogni volta ne faccia esplicita richiesta per lo svolgimento di attività ed iniziative, compatibilmente con le attività programmate dall'associazione e previo congruo preavviso.
3. L'associazione si obbliga ad assicurare la corretta gestione del bene, pertinenze, accessori e di quanto di iniziato ora e nella durata della convenzione in uno stato di funzionalità e decoro.
4. Fanno carico all'associazione tutte le opere di manutenzione ordinaria.
5. L'associazione si impegna alla stipula di apposite polizze assicurative contro gli infortuni del personale impiegato e di Responsabilità civile contro Terzi.
6. L'associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari emanate o sopravvenute nel periodo di durata della convenzione, in materia di manutenzione, gestione, custodia e funzionamento del bene nel suo complesso. L'associazione assume ogni e qualsivoglia responsabilità dipendente dal mancato rispetto delle norme suddette e comunque dipendenti dalla gestione e dall'uso dei beni di che trattasi.
7. L'associazione ha facoltà di realizzare sull'area in questione, a propria cura e spesa, opere di sistemazione ed arredo, con il limite della fruibilità del bene e previo ottenimento di regolare autorizzazioni prescritte per legge. A tal fine l'associazione si obbliga a presentare, a propria cura e spesa, la documentazione necessaria per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o concessioni previste.
8. Si obbliga a custodire con massima cura le chiavi di accesso ai locali, al divieto assoluto di fare o lasciar fare duplicati delle medesime, alla necessità di denunciare immediatamente al comune lo smarrimento di chiavi o comunque, il cambio di lucchetti e serrature. In caso di sostituzione delle chiavi una copia della stessa deve essere immediatamente consegnata al comune.
9. L'associazione potrà produrre e distribuire materiale informativo per promuovere la conoscenza del bene affidato in gestione e può avvalersi di forme di sponsorizzazione.
10. Si impegna a collaborare nell'ambito dell'attività di informazione e promozione con il Responsabile del Servizio competente al fine di promuovere iniziative volte al miglior utilizzo, alla valorizzazione e promozione del sito.
11. E' fatto divieto all'associazione affidare a terzi lo svolgimento dei servizi.
12. L'associazione potrà incassare i proventi derivanti dagli ingressi a pagamento, dalla vendita di materiale informativo e promozionale e dallo svolgimento di attività ausiliarie, connesse, strumentali, affini, complementari e aggiuntive. Tale ricavato costituirà voce di entrata nel bilancio dell'associazione stessa da destinare esclusivamente a copertura delle spese sostenute per la gestione del sito e per interventi di miglioria del sito in questione e di altri siti di importanza storico-archeologica indicati dall'Amministrazione comunale. L'importo che gli utenti devono versare per accedere alle attività messe in atto dall'associazione sono definite dall'organo comunale competente dalla vigente legislazione, su proposta dell'associazione stessa.
13. Con cadenza semestrale l'associazione dovrà rimettere al Comune un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese, l'entità dei reinvestimenti, gli impieghi, l'incremento e la miglioria delle dotazioni e delle strutture del bene concesso.
14. L'associazione dovrà prestare il servizio di apertura al pubblico e di visite guidate secondo i giorni e gli orari concordati con l'Amministrazione Comunale.

art. 4 – obblighi del concedente

1. Il Comune assume gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica connessa alla illuminazione pubblica delle aree interne e esterne.
2. Il Comune si farà carico delle opere di straordinaria manutenzione del bene nel suo complesso, l'Associazione comunque può, in caso di urgenza, intervenire direttamente, previa preventiva autorizzazione del Comune e richiedere il rimborso delle spese sostenute, documentandole opportunamente.

art. 5 - durata

1. La presente convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data odierna eventualmente rinnovabile con apposito atto deliberativo.
2. Tuttavia, anche prima della scadenza, il Comune avrà diritto alla restituzione del bene qualora ciò sia richiesto da esigenze di carattere d'urgenza e/o calamità naturale riconosciuto con apposito atto deliberativo, e comunque per un periodo di tempo determinato che non dovrà protrarsi oltre i tempi richiesti dalle esigenze del caso. O quando l'associazione si renda totalmente inadempiente agli obblighi assunti con la presente convenzione o in caso di scioglimento dell'associazione.
3. Nell'eventualità che si verifichino le ipotesi di cui al precedente comma, l'associazione non potrà pretendere alcun indennizzo.

art. 6 – Recesso

E' facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla Convenzione dandone preavviso scritto tre mesi prima dalla scadenza programmata.

art. 7 – Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e termini di legge. Il Foro competente è quello di Cassino.

art. 8 - Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico dell'associazione.

art. 9 – Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in relazione alla presente convenzione verranno trasmessi esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima.

art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente convenuto, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Amministrazione Comunale

Il Vice Sindaco

Per la Pro Loco Isola di Ponza

Il Presidente

Ass. PRO-LOCO PONZA
Il Presidente
Emilio Aprea